

Circolare n°: 10/2019

Oggetto: *L'obbligo per le società commerciali di dotarsi dei sistemi di allerta dei segnali di crisi aziendale*

Sommario: E' stato pubblicato lo scorso 14 febbraio in G.U. il nuovo Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al DLgs. 12 gennaio 2019 n. 14, attuativo della legge delega n. 155/2017 per la riforma delle procedure concorsuali, e contenente tra le diverse novità l'introduzione della procedura di allerta e di risoluzione delle crisi d'impresa.

Contenuto: _____

Il nuovo Codice entrerà in vigore il 15 agosto 2020, dopo il decorso del termine di 18 mesi dalla pubblicazione in G.U., ma alcune norme saranno già in vigore dal prossimo 16 marzo 2019.

Tra le norme che entreranno subito in vigore si segnalano:

- la modifica all'art. 2086 c.c. recante al comma 2 l'obbligo in capo alle imprese collettive di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili funzionali al rilevamento tempestivo delle crisi;
- l'introduzione di un regime di allerta per individuare precocemente situazioni di potenziale crisi e per prevenire casi di default, attraverso una maggiore responsabilizzazione del debitore e degli organi di governance.

Nella presente circolare evidenziamo i principali effetti sull'operatività delle imprese derivanti dall'entrata in vigore del nuovo codice, nonché gli strumenti che le stesse dovranno adottare per garantire il rispetto dei nuovi obblighi di legge.

Indice: _____

P.1 ————— EFFETTI DELLE NUOVE MISURE

P.2 ————— STRUMENTI E COMPORTAMENTI PER ADEGUARSI

EFFETTI DELLE NUOVE MISURE:

Una delle principali novità introdotte dal nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza è rappresentata dall'introduzione di:

- a) specifici **obblighi organizzativi** in capo alle imprese e agli organi amministrativi;
- b) specifici **obblighi di segnalazione** in capo agli organi di controllo societario (ove presenti) e ai creditori pubblici qualificati.

Con riferimento ai primi il nuovo codice introduce l'esplicito **obbligo** per l'imprenditore collettivo (quindi anche società di persone come s.n.c. e s.a.s. oltre a società di capitali come s.r.l. e s.p.a. di adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

Tale obbligo entrerà in vigore entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 14/02/2019, e si estenderà a tutti gli imprenditori che esercitano l'attività in forma societaria, indipendentemente dalle dimensioni (in termini di fatturato) o dalla forma giuridica¹.

E' di tutta evidenza, pertanto, che entro il 16 marzo 2019, gli imprenditori dovranno attivarsi per introdurre (o implementare) un **sistema di allerta preventiva** in grado di rilevare tempestivamente lo stato di crisi mediante l'osservazione di indicatori di allerta definiti come *"squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario (...) rilevabili attraverso appositi indici (...) nonché l'esistenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti"*.

Nel caso in cui dovesse emergere uno **stato di crisi²**, i possibili riflessi derivanti dalla mancata adozione di un adeguato assetto organizzativo sarebbero:

¹ Gli strumenti di allerta si applicano anche alle imprese agricole e alle imprese individuali, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, ferma la competenza dell'OCC per la gestione della fase successiva alla segnalazione dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15 del Codice delle crisi ovvero all'istanza del debitore di composizione assistita della crisi.

² Per "stato di crisi" si intende lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

- la responsabilità solidale, sotto il profilo civile, degli amministratori per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni (mancata istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato) o azioni successivamente poste in essere;
- l'impossibilità per l'impresa di accedere alle misure premiali previste dall'art. 25 del nuovo Codice (abbattimento delle sanzioni e interessi).

Per quelle imprese invece che hanno o avranno, in conseguenza delle nuove soglie introdotte con la modifica dell'art. 2477 commi 3 e 4 c.c. (si veda circolare n. 09/2019), l'obbligo dell'organo di controllo o del revisore, le conseguenze saranno ancora più pervasive posto che:

- a) una volta riscontrati **fondati indizi di crisi**, l'organo di controllo e il revisore, devono darne comunicazione (con mezzi idonei ad assicurarne l'avvenuta ricezione), all'organo amministrativo il quale entro 30 giorni, è chiamato a riferire le soluzioni individuate per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;
- b) In caso di omissioni o di inadeguata risposta da parte dell'organo amministrativo oppure di mancata adozione delle misure necessarie per il superamento dello stato di crisi, i componenti dell'organo di controllo e il revisore sono tenuti ad informare senza indugio l'organismo di composizione delle crisi (OCRI) presso la CCIAA competente. Il mancato adempimento di tali obblighi determinerà responsabilità civili e penali in capo a sindaci e revisori.

In relazione invece agli **obblighi di segnalazione** l'obbligo grava:

- **sull'organo di controllo societario** che dovrà verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico-finanziario e qual è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi (punto b) precedente);

- **sui creditori pubblici qualificati** (Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS) che avvisano il debitore se la sua esposizione supera i limiti di cui all'art. 15 del codice³, con obbligo di regolarizzazione pena la segnalazione all'organismo di composizione presso la CCIAA competente.

Rammentiamo che la segnalazione all'Organismo (OCRI) effettuata dagli organi predetti preclude all'impresa le misure premiali previste dall'art. 25 della nuova disciplina delle crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Sul fronte della responsabilità degli amministratori il nuovo Codice ha introdotto una loro maggiore responsabilizzazione con riferimento agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale (art. 2476 c. 6).

È infatti ora previsto che anche i creditori delle S.r.l. possono proporre l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori nel caso in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei relativi crediti.

Inoltre viene individuato un criterio di quantificazione del danno risarcibile, in caso di inosservanza dell'obbligo di gestione della società dopo il verificarsi di una causa di scioglimento ex art. 2484 c.c.

In particolare è previsto che, salva la prova di un ammontare diverso, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra:

- il patrimonio netto alla data di cessazione della carica di amministratore ovvero alla data di apertura di una procedura concorsuale;
- il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento ex art. 2484, C.c., detratti i costi sostenuti e da sostenere, in base ad un criterio di

³ L'esposizione debitoria è di importo rilevante:

a) per l'Agenzia delle entrate, quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, sia pari ad almeno il 30 per cento del volume d'affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a euro 100.000, per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro;

b) per l'INPS, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;

c) per l'agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.

normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.

In caso di apertura di una procedura concorsuale, se i patrimoni netti non possono essere determinati a causa della mancanza delle scritture contabili, irregolarità delle stesse o per altre ragioni, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.

STRUMENTI E COMPORAMENTI PER ADEGUARSI:

Alla luce delle novità predette, e tenuto conto dei doveri degli organi di controllo chiamati a svolgere un ruolo di presidio e salvaguardia dell'impresa, gli amministratori-imprenditori saranno tenuti ad assumere un ruolo proattivo nella rendicontazione e controllo dei risultati aziendali.

La rendicontazione non potrà più esaurirsi nella misurazione consuntiva (di norma annuale in sede di approvazione del bilancio) delle performance economiche-finanziarie e patrimoniali dell'impresa, ma richiederà un monitoraggio dinamico (con cadenza periodica) dei fatti aziendali per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa:

- a) rilevazione tempestiva delle crisi;
- b) garanzia di continuità aziendale.

A tal riguardo risulterà necessario dotarsi di metodologie e procedure per il monitoraggio e la diagnosi delle situazioni di possibili crisi aziendali, volte a favorire l'emersione della crisi e il successivo risanamento dell'impresa. Tali procedure non dovranno rimanere "lettera morta" ma occorrerà finalizzarle in report da tenere agli atti della società (con data certa). Il monitoraggio risulterà funzionale oltreché per la compliance (ossia la conformità/assolvimento di un obbligo di legge) anche per un miglioramento complessivo della gestione d'impresa, con effetti positivi nei rapporti con i terzi (soprattutto banche).

In tal senso anche la recente introduzione del principio contabile IFRS 9 applicato alle banche richiederà a queste ultime di valutare il rischio di credito **anche e soprattutto sulla base di un'analisi dinamica prospettica** dell'impresa ossia:

- analisi del business plan;
- analisi dei flussi finanziari prospettici;
- analisi della capacità di rimborso del debito (sia finanziario che commerciale);
- analisi andamentale dell'esposizione complessiva (per categorie di rischio) col sistema bancario.

Sarà fondamentale per la singola impresa ispezionare regolarmente la **Centrale dei Rischi di Banca d'Italia**, che ricordiamo è un documento che può essere richiesto solo dal soggetto segnalato, per trarre informazioni utili per l'implementazione del sistema di allerta interno basato sulla diagnosi per indici.

L'attività di monitoraggio dettata dalla nuova disciplina delle crisi d'impresa deve pertanto risultare utile per introdurre una logica di pianificazione previsionale, sia per programmare nuovi investimenti (attraverso l'elaborazione di business plan, compatibilmente con le dimensioni del business) sia come strumento di autodiagnosi aziendale.

Si tratta quindi di un passaggio complesso, di forte discontinuità normativa, che richiede necessariamente una fase di responsabilizzazione e di adattamento per arrivare pronti alla data in cui le nuove procedure della crisi saranno operative (20 agosto 2020).

Lo Studio rimane a disposizione per assistere le imprese nel passaggio al nuovo Codice delle crisi, fornendo le soluzioni più idonee per garantire la conformità e l'adeguamento ai nuovi paletti normativi.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner
Dr. Fabio Pavan